

*Convegno*

**Il sovraindebitamento del privato e della famiglia. La situazione italiana e la proposta di legge sulla ristrutturazione del debito privato.**

*Intervento del Managing Partner*

*della "Bertone & Partners"*

*GIROLAMO BERTONE*

- ❖ **L'indebitamento delle famiglie italiane e il rapporto con il mondo bancario e finanziario**
- ❖ **I tassi di interesse**
- ❖ **la CRIF**
- ❖ **la Centrale Rischi"**

**giovedì 16 luglio 2009 – ore 21**

Pavia – Corso Garibaldi, 69

Sala S. Martino di Tours

Convegno Provinciale organizzato da

PD Commissione Provinciale Giustizia e Sicurezza

## L'indebitamento delle famiglie italiane e il rapporto con il mondo bancario e finanziario

L'evento organizzato a Roma - Palazzo Altieri, nelle giornate 23 e 24 giugno 2009, dall'ABI, in partnership con Assofin, con il titolo "**Credito alle famiglie 2009**" è stato, come ogni anno, un importante appuntamento in cui si sono affrontati i temi del "*Credito al Consumo*" e dei "*Mutui*", due argomenti che rivestono un'importanza sempre crescente per le famiglie italiane e le banche.

In quell'occasione è stato fatto il punto sullo sviluppo crescente di questo mercato retail e, anche attraverso il confronto fra la **realtà italiana** e le **esperienze internazionali**, sono state tracciate le linee evolutive di questo segmento di mercato nei prossimi anni.

Nel corso della manifestazione sono stati anche trattati, fra i vari temi di centrale importanza, quelli concernenti la **relazione con il cliente** e la **gestione dei rischi** in tutte le sue forme, dal **rischio di credito alle frodi**.

Ebbene, nell'invitare tutti gli interessati alla lettura degli atti di questo interessante Convegno, vorrei focalizzare il mio intervento su pochi argomenti - a mio parere però - di una certa importanza:

- **il credito alle famiglie è ai minimi storici;**
- **crece solo la "cessione del quinto";**
- **il tasso d'insolvenza dei mutui è in crescita;**
- **le frodi creditizie non conoscono crisi;**
- **le truffe con i furti d'identità sono in forte aumento;**
- **le carte revolving continuano a lievitare;**
- **l'indebitamento record delle famiglie italiane;**
- **la crisi economica e la stretta creditizia;**
- **i tassi di interesse;**
- **la Crif;**
- **la Centrale Rischi.**

Secondo una ricerca di Assofin, Crif e Prometeia, **nel 2008 è proseguito il trend di rallentamento del credito alle famiglie italiane.**

Il comparto mutui ha avuto un trend maggiormente negativo rispetto al credito al consumo.

La crescita delle consistenze complessive ha registrato nel 2008 un + 1,2% (toccando così il minimo storico) contro il 9,2% di fine 2007.

A fare da traino all'intero comparto è stato il credito al consumo (+ 4,5%, contro il 13,9% dell'anno precedente), mentre quello dei mutui immobiliari è retrocesso addirittura in territorio negativo (-0,9%).

Esaminando in dettaglio il credito al consumo, a registrare i risultati più negativi sono stati i prestiti finalizzati all'acquisto di beni e, in particolare, quelli per autoveicoli e motocicli (-13,7%) a causa del calo delle immatricolazioni. Sono scesi anche i crediti finalizzati all'acquisto di arredo (-10,7%) e quelli finalizzati ad altri beni e servizi, tipo viaggi, spese mediche etc.. (-1,7%).

Più in generale, l'andamento dei nuovi crediti erogati è cresciuto dell'1,3% (il minimo degli ultimi tre anni).

***I finanziamenti erogati contro cessione del quinto dello stipendio/pensione sono stati il solo prodotto che nel 2008 ha mostrato una decisa accelerazione della crescita (+39,3% contro il 12% del 2007).***

Tale forma di finanziamento è considerata infatti dalle banche e dalle finanziarie meno rischiosa rispetto ad altre.

I dati aggiornati al 2009 hanno mostrato un peggioramento del comparto:

- 11,3% i nuovi prestiti/le erogazioni durante il primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2008;
- 14,4% il calo delle consistenze dei mutui immobiliari rispetto all'anno precedente, dovuto al pesante calo delle nuove erogazioni (-23,4% i flussi di nuove erogazioni nel primo trimestre 2009).

**La crisi finanziaria e la fase recessiva tuttora in corso hanno, quindi, contribuito a rendere più prudenti i comportamenti sia delle famiglie in merito all'assunzione di impegni finanziari e alla domanda di credito, sia degli enti eroganti in relazione alla concessione e offerta di finanziamenti.**

Sono cresciuti i mutui di liquidità, consolidamento, sostituzione e surroghe (che addirittura hanno toccato un più 47%) ed è cresciuto anche il tasso di insolvenza dei mutui.

Il tasso di default dei mutui è passato da 1,6 del dicembre 2008 a 1,9 del 2009, mentre tutto il comparto del credito al consumo ha registrato un tasso di default del 2,7.

Il valore più alto di insolvenza con un 3,7 del primo trimestre 2009 è toccato ai prestiti personali al consumo, mentre nei prestiti finalizzati si è raggiunto il 2,1.

Se la domanda di credito è stata in calo, **il fenomeno delle frodi creditizie** attuate tramite il furto di personalità ha continuato il trend di crescita con un +11% nel 2008, per un numero di casi superiore a 25.000, un importo complessivo superiore ai 145 milioni di euro (+29%) e un importo medio di quasi 6.000 euro, in crescita del 16,5% rispetto al 2007, quando era stato di circa 5 mila euro.

La tipologia di finanziamento più colpita dalle frodi resta quella dei prestiti finalizzati (con una quota di oltre il 74% dei casi); in rilevante aumento quelli per l'acquisto di auto e moto (45%) e arredamento (11% nel 2008 contro 7% nel 2007), mentre negli anni precedenti le frodi avevano colpito di più nell'elettronica di consumo (31%).

Cresciute prepotentemente (+47%) anche le frodi creditizie legate all'emissione di carte rateali con identità altrui, mentre la novità che si affaccia è costituita dalle frodi connesse alla cessione del quinto dello stipendio, la cui crescita è probabilmente legata all'aumento dei finanziamenti che con questa modalità vengono erogati a pensionati e dipendenti.

Ad essere oggetto di frodi sono sempre di più le donne (+30% nel 2008), che ormai rappresentano oltre un quarto del totale delle vittime (erano solo il 19% nel 2007).

La classifica delle regioni in cui il fenomeno ha conosciuto l'accelerazione più spinta vede in testa la Toscana (+43%) rispetto al 2007, seguita dalla Lombardia (+36%), Veneto (+32%) e Piemonte (+29%).

Fra le cause principali delle frodi c'è la scarsa consapevolezza del fenomeno da parte dei cittadini, che raramente adottano le precauzioni necessarie per proteggere i propri dati sensibili, insomma la propria identità.

Al centro dell'atto fraudolento c'è infatti quasi sempre il furto d'identità, reso sempre più semplice dalla digitalizzazione delle informazioni e dall'abitudine ormai diffusa di effettuare acquisti via internet. Identità che vengono poi utilizzate per sottrarre somme ai malcapitati e per richiedere beni e prestiti, spesso anche attraverso la creazione di vere e proprie identità parallele, con la premeditata intenzione di non ripagarli.

Le **Carte di credito revolving**, quelle cioè che consentono di rateizzare il pagamento in più mesi, hanno avuto negli ultimi tempi una crescita più lenta di quella degli anni precedenti, in conseguenza della crisi finanziaria ed economica mondiale, ma di gran lunga superiore a quella di altri strumenti di questo tipo.

I flussi di credito erogati dalle carte *revolving* sono aumentati del 7,2 per cento nel 2008, contro un solo + 1,4 per cento del credito al consumo e addirittura un meno 13,7 per cento dei finanziamenti per l'acquisto di auto.

Meglio della carte *revolving* ha fatto, nel 2008, soltanto la cessione del quinto, cresciuta del 39,3 per cento: un salto che si spiega soltanto per il fatto che in questo periodo banche e finanziarie hanno spinto i clienti verso forme di finanziamento che offrono maggiori garanzie a chi eroga il prestito.

Anche nel 2009 la tendenza positiva è rimasta: nel primo trimestre di quest'anno, a fronte di un credito al consumo in notevole contrazione (-10,1 per cento), le carte di credito rateizzabili hanno messo a segno un ottimo +5,2 per cento.

Per le carte di credito revolving o rotative la crescita si spiega soprattutto con i forti investimenti da parte delle società che emettono queste carte. Basti pensare che queste carte sono state *offerte* gratuitamente a molti possibili clienti, che si sono ritrovati in tasca - senza averlo chiesto - la possibilità di accedere a un credito già bell'è confezionato offerto su un piatto d'argento e senza ulteriori formalità.

Il successo di queste carte nel 2008 e anche nei primi mesi del 2009 si spiega anche con un "effetto di trascinamento" degli investimenti effettuati dalle imprese negli

anni passati. Molti clienti, probabilmente, che già avevano queste carte in casa, hanno trovato facile e comodo utilizzarle.

Sulla comodità e sulla facilità d'uso non c'è proprio nulla da dire: in effetti le carte di credito rotativo sono facili da usare. Basta fare un acquisto e decidere poi in quanti mesi restituire la somma, fermo restando che generalmente esiste un obbligo di restituire almeno il 5% del capitale ogni mese. Il plafond "automatico" è generalmente compreso tra i 1.500 e i 2.000 euro, ma naturalmente è possibile per il cliente aumentare questo limite. Il credito viene continuamente ricostituito via via che si pagano le rate.

C'è ancora spazio per un'ulteriore crescita delle carte di credito revolving?  
La risposta è assolutamente sì.

In Italia circolano 1,2 carte di credito per abitante, contro i 5,3 negli Usa; 14.626 milioni di carte revolving, quasi la metà di quelle di credito, che ammontano a 29,3 milioni, e 6,3 milioni di carte prepagate.

Il tasso di utilizzo delle carte revolving è piuttosto basso: solo il 30% del totale viene effettivamente impegnato in almeno una transazione negli ultimi 6 mesi.

Il tasso di interesse applicato al credito revolving è più alto di quello del credito al consumo per due motivi: il tasso di sofferenza è stato nel 2008 del 5,8% contro il 2% delle carte a saldo e l'importo delle singole transazioni è molto basso, mediamente intorno a 100-150 euro.

### **E se anche le carte di credito facessero sboom?**

Dopo quello dei mutui subprime, negli Stati Uniti si potrebbe avvicinare lo scoppio della bolla delle carte di credito; la disoccupazione sta facendo crescere il tasso d'insolvenza di molte famiglie e ci potrebbe essere il rischio di un default delle società di emissione.

Tenendo ben presente che un eventuale "sboom" del mercato statunitense delle carte di credito produrrebbe effetti a livello globale, Italia compresa, va sottolineato come da noi i dati riferiti al settore traccino un quadro nel complesso tranquillizzante lontano da una possibile bolla.

In Italia il tasso di sofferenza delle carte di credito a saldo a metà dello scorso anno risultava infatti stabile al 2%, mentre quello sulle revolving era in rialzo di un punto percentuale, al 5,8%.

Oltreoceano il mercato è costituito prevalentemente da carte revolving, mentre da noi protagoniste assolute sono le carte di credito a saldo mensile. Su 30,4 milioni di carte in circolazione, le revolving da noi si attestano al 18% e sono per la maggior parte dormienti, ossia poco utilizzate.

In Italia, quindi, non dovrebbe essere in atto alcuna bolla anche perché l'utilizzo delle carte di credito non ha subito importanti variazioni, né per i volumi di spesa né per il numero di transazioni. Nel 2008 si è registrato, infatti, un progresso annuo dell'1,8% nel numero delle transazioni e un incremento dell'1,5% nella spesa media dei titolari. Numeri, quindi, che rientrano nella norma e che non dovrebbero destare preoccupazioni.

Tra l'altro il fenomeno delle cartolarizzazioni dei crediti, che potrebbe effettivamente aggravare la situazione, in Europa e in Italia in particolare praticamente non esiste. Al limite, e in forma ridotta, in Europa potrebbe sussistere nel Regno Unito.

Diversa è la situazione negli Usa, dove invece molti americani si trovano con l'acqua alla gola per essersi indebitati in maniera eccessiva grazie all'utilizzo disinvolto delle carte di credito, soprattutto revolving, e le società emittenti, in cerca di liquidità ma anche con finalità di trasferimento del rischio, spesso e volentieri hanno cartolarizzato i debiti legati agli strumenti di pagamento, trasformandoli così in Asset Backed Security (ABS), che sono stati poi rivenduti ad altri operatori e sono finiti per il mondo nei mille rivoli della finanza creativa.

### **L'indebitamento record delle famiglie italiane**

Il 2008 ha visto il peggioramento del clima di fiducia dei consumatori. La crisi si è fatta sentire e la recessione ha frenato l'esposizione per l'acquisto di auto, mobili ed elettronica.

Anche nel settore del credito alle famiglie è risultato evidente un rallentamento degli impieghi e un calo della domanda di prestiti, legato alla contrazione del reddito reale disponibile e all'incertezza sulle prospettive.

Ciò ha colpito i consumi che sono calati in modo particolarmente rilevante per i beni durevoli.

Anche il rapporto tra debito delle famiglie e reddito disponibile è lievemente diminuito, mantenendosi però ancora su livelli decisamente più equilibrati rispetto a tutti gli altri paesi occidentali.

I consumatori hanno mostrato la tendenza di volere privilegiare il prestito personale anche per coprire spese in precedenza più legate ai finanziamenti finalizzati.

**Il sovraindebitamento delle famiglie italiane** è cresciuto negli ultimi tempi, anche per effetto della crisi, e l'indebitamento eccessivo di una buona parte delle famiglie merita una forte attenzione da parte di tutti, comprese le Autorità di Governo.

**Le famiglie italiane indebitate costituiscono nel complesso il 25 per cento del totale**, e quindi rappresentano un quarto della popolazione nazionale, ma sono poche in raffronto al 40 per cento della Spagna, al 60 per cento della Francia e al 100 per cento degli Stati Uniti.

**Alla fine del 2008, i debiti delle famiglie consumatrici erano pari al 49 per cento del reddito annuo disponibile**, un rapporto che non può essere considerato basso in assoluto ma solo se raffrontato a livello internazionale. Le famiglie italiane risultano, quindi, relativamente poco indebitate solo se messe a confronto con quelle sia dei paesi anglosassoni, sia dell'Europa continentale.

**Oltre 330mila famiglie hanno una rata totale del debito** (considerando sia i mutui per l'acquisto dell'abitazione, sia il credito al consumo) **pari o superiore al 30 per cento del reddito familiare e dunque si trovano in condizione di potenziale fragilità finanziaria.**

**Nel 2008 l'indebitamento medio delle famiglie italiane è cresciuto del 41,1% rispetto all'anno precedente**, toccando punte del 53,2% in alcune provincie italiane.

Tutto ciò si può riassumere in estrema sintesi così:

- 1) è vero che ci troviamo in una situazione di sovraindebitamento delle famiglie e non è vero il contrario, anche se il raffronto con gli altri Paesi farebbe asserire una cosa diversa;**



- 2) è vero che attualmente le famiglie si trovano in una situazione di generalizzata difficoltà a far fronte ai propri impegni e non è vero il contrario, come da alcuni autorevoli esponenti è stato sostenuto;
- 3) è vero che queste situazioni riguardano solo una fascia di famiglie che versano in una situazione di fragilità finanziaria, ma questa fascia non può essere considerata di dimensioni contenute ancorché significativa;
- 4) è vero che le dimensioni di detta fascia di famiglie in difficoltà sono in progressivo e forte aumento.

***Alla domanda: esiste in Italia un'emergenza famiglie? Tenderei a rispondere: in generale SI***

Esiste un problema famiglie e di questo hanno cercato di occuparsene, infatti, sia le banche sia il Governo.

Il Governo ha disposto alcuni interventi in favore delle famiglie che hanno contratto un mutuo e che si trovano in condizioni di difficoltà finanziaria.

La **portabilità del mutuo** è stata normata dalla legge n. 40/2007 (Legge Bersani) e, a partire dal 31 maggio 2008, è attiva la procedura elettronica di colloquio interbancario nella **portabilità del mutuo** che consente lo scambio diretto di informazioni sul debito residuo e sulla data di formalizzazione dell'operazione di portabilità tra la banca originaria e la banca subentrante. Si tratta, in effetti, di uno strumento che non ha eguali in nessun altro Paese e non prevede alcun costo per il cliente.

Purtroppo, nonostante il Sistema abbia messo a punto la sopra citata procedura di colloquio interbancario volta a sveltire i tempi per rendere “**la surroga**” più veloce, le resistenze e le lungaggini da parte delle banche costrette a subire detta surroga sono ancora all'ordine del giorno.

Il Governo, quindi, è opportunamente intervenuto sull'argomento col Decreto Legge n. 78/2009 del 1° luglio 2009, art. 2, comma 3, prevedendo effettivamente che l'operazione debba concludersi in 30 giorni, altrimenti la banca surrogata dovrà pagare al cliente una penale pari all'1% del valore del mutuo (inteso con l'espressione si dovrebbe intendere il debito residuo al momento della surroga e non la somma originariamente presa a prestito) per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Se il protrarsi dell'operazione è dovuto alla banca surrogante, l'istituto surrogato si potrà poi rivalere sulla prima.

La norma, però, dovrà essere convertita in legge entro 60 giorni e quindi dovrebbe diventare operativa a fine agosto.

Con il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 è stata anche prevista la **rinegoziazione dei mutui a tasso variabile per la prima casa** attraverso una Convenzione ABI – Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

La rinegoziazione dei mutui consente una riduzione dell’impatto delle rate mensili sul reddito familiare.

Con la rinegoziazione, le rate a partire dal Gennaio 2009 vengono calcolate secondo il tasso medio del 2006 e mantenute costanti.

Il mutuo però resta a tasso variabile, e la differenza tra la rata originaria e quella costante si accumula su un conto aggiuntivo, che verrà rimborsato (sempre a rate costanti) solo dopo la fine della durata originaria del mutuo e con l’aggiunta degli ulteriori interessi maturati.

Si tratta quindi di una sorta di dilazione di pagamento, ma non è possibile determinare con certezza la durata ed il costo aggiuntivi del mutuo rinegoziato.

Possono formare oggetto di rinegoziazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del mutuo, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, fino a tutto il 28 maggio 2008, finalizzati all’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale ed erogati da banche e intermediari.

A questi soli fini, si intende per abitazione principale quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente.

Possono usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo.

E’ stato inoltre fissato, con D.L. 29 novembre 2008, per l’intero anno 2009 un **tetto** (pari al 4%) **per i tassi di interesse da applicare ai mutui a tasso non fisso**, ponendo l’eventuale eccedenza a carico dello Stato, ma la recente flessione dei tassi di interesse ha ridotto l’applicabilità di questo meccanismo di protezione.

**Infine, le banche che emettono strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza e che possono essere sottoscritti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) fino al 31 dicembre 2009, ai sensi del Decreto Legge n. 185/2008, i cosiddetti "Tremonti Bond", si impegnano a sottoscrivere un protocollo d'intenti con il MEF, in base al quale le banche dovranno consentire, per almeno dodici mesi e senza oneri finanziari per il cliente, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per coloro che hanno perso la propria occupazione e sono stati destinatari di interventi pubblici di sostegno al reddito.**

Alcune banche, poi, sul mercato offrono già ai propri clienti la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate in caso di temporanea difficoltà nel rimborso, ma, in attuazione della Legge Finanziaria 2008, è in via di emanazione un decreto che mira ad istituire un apposito **Fondo di solidarietà per i mutui** per far sì che sia estesa a tutto il mercato la facoltà di sospendere l'ammortamento dei mutui per i soggetti che si trovino in temporanea difficoltà.

La domanda di accesso al Fondo dovrà essere presentata per il tramite delle banche nei modi e in base ai requisiti che saranno stabiliti da un apposito Decreto Ministeriale di attuazione.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa provvederà al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli oneri notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

Il Fondo avrà una dotazione di 30 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010) e permetterà la sospensione del pagamento delle rate.

Per poter ottenere tale beneficio, chi contrae il mutuo, deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

Questa opzione è possibile solo nel caso di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

La sospensione potrà essere richiesta per due volte durante il contratto di mutuo e per un periodo complessivo massimo di 18 mesi.

Una volta terminato il periodo di sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente prevista nel contratto, salvo una diversa rinegoziazione fra le parti.

### Tre le caratteristiche fondamentali

- La mancata riscossione degli interessi del mutuo: nel periodo di sospensione dell'ammortamento, la banca o l'intermediario finanziario **non è remunerata per il costo del funding** (pari al parametro di riferimento del tasso d'interesse applicato al mutuo) **e per il rischio assunto nell'offerta** del finanziamento messo a disposizione del mutuatario (pari allo spread applicato al parametro di riferimento)
- Incremento significativo del livello di rischio di credito: su richiesta del mutuatario, **che dimostri di trovarsi in difficoltà**, il finanziatore non solo non può avviare alcuna forma di sollecitazione al pagamento delle rate, **ma è obbligato** a sospendere la riscossione delle stesse, anche qualora il mutuatario non sia in grado, in via definitiva, ad adempiere alle proprie obbligazioni.
- Aumento significativo del livello di rischio di tasso, in caso di mutui a tasso variabile, in quanto si viene a determinare per la banca **l'obbligo** di sterilizzare il tasso d'interesse durante il periodo di sospensione dell'ammortamento

C'è, poi, una novità in arrivo con la nuova legge sulla ristrutturazione dei debiti per famiglie e piccoli imprenditori, prevista dal disegno di legge d'iniziativa del senatore Centaro, **D.D.L. n. 307** approvato all'unanimità dal Senato il 1° aprile 2009 dal titolo **“ Disposizioni in materia di usura e estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento ”**.

Il provvedimento, al Capo II artt. 13 - 27, ha previsto l'accesso alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento proprio ai privati e piccole imprese finora esclusi in caso di insolvenza.

#### Art. 13 (Finalità)

1° c. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2° c. Ai fini del presente capo, per **“sovraindebitamento”** si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte.

#### Art. 14 (Presupposti di ammissibilità)

1°c. Il debitore in stato di sovra indebitamento o che non è in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 22, un accordo di

ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei.

2°. La proposta è ammissibile quando il debitore:

- a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- b) è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2;
- c) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

#### Art. 15 (Contenuto dell'accordo)

1°c. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2°c. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

3°c. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

#### Art. 17 (Procedimento)

3°c. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

4°c. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano.

5°c. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

#### Art. 18 (Approvazione della proposta)

1° c. Nel termine di quindici giorni dal provvedimento di sospensione di cui all'articolo 17, comma 3, i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per *telex* o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta di accordo.

2°c. La mancata espressione di volontà entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accettazione della proposta.

3°c. Per l'approvazione della proposta è necessario il consenso dei creditori che rappresentino l'80 per cento dei crediti.

4° c. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

Per quanto concerne la normativa comunitaria, **Il Consiglio Europeo ha approvato nel 2008 la nuova direttiva comunitaria sul credito al consumo** relativa ai contratti di credito ai consumatori (**CCD – Consumer Credit Directive**), che abroga la precedente direttiva che risaliva al 1987.

Il percorso di revisione è stato lungo e travagliato, partito ufficialmente nel 2002, quando la Commissione ha pubblicato una prima proposta di direttiva che aveva come obiettivo quello di aggiornare, ampliare e armonizzare a livello europeo le norme in materia di credito al consumo.

La nuova direttiva ha posto al centro il consumatore e la sua tutela a discapito dello sviluppo di un vero mercato unico del credito al consumo.

La tutela dei consumatori costituisce l'ossatura della nuova direttiva, che pone in carico ai diversi operatori del credito al consumo (*lenders*) una serie di nuovi e più stringenti doveri.

Sono sanciti una serie di obblighi per gli istituti di credito sull'informazione ai consumatori, nella pubblicità e nella fase pre-contrattuale, per agevolare il consumatore nella ricerca dell'offerta più conveniente.

Chi ricorre al credito avrà il diritto di recedere dal contratto entro due settimane senza giustificazioni e di rimborsare in anticipo gli importi dovuti versando un piccolo indennizzo.

Questo sono alcuni dei principi introdotti dalla nuova direttiva, oltre all'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore da parte dei *lenders*.

Si può affermare che la nuova direttiva si ispira a più equilibrati principi di “*soft responsible lending*” tesi a tutelare il consumatore dal rischio di sovraindebitamento, ma senza definire “*ex lege*” i criteri da soddisfare nell'erogazione del credito.

La nuova direttiva si applica a tutti i contratti di credito che implicano il pagamento di interessi, ad esclusione di quelli garantiti da una ipoteca su beni immobili o terreni, compresi fra i 200 euro e i 75.000 euro.

Sono inoltre esclusi i contratti di locazione o di leasing che non prevedono l'obbligo di acquisto, la concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese e i crediti che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese.

Le carte di credito rientrano nel campo di applicazione della direttiva; ne sono invece escluse le carte di debito differito, che prevedono il rimborso del credito entro tre mesi e le cui spese sono irrilevanti (carte ricaricabili).

Complessivamente la nuova direttiva rafforza la tutela dei consumatori e continua a perseguire, come indicato nel 2000 dal Consiglio Europeo nell'accordo di Lisbona, la costruzione e il rafforzamento di un mercato unico anche nel settore del credito al consumo.

***I Principi di "Affidamento responsabile" e di "Credito sostenibile" assicurano la stabilità finanziaria delle famiglie europee.***

Il credito deve essere responsabile sia da parte dell'intermediario che da parte del consumatore. Spesso si pensa che l'onere di questo principio sia solo e esclusivamente in carico all'intermediario, invece la responsabilità deve essere equamente suddivisa.

In altre parole, con il recepimento della nuova normativa:

- il *lender* non solo dovrà utilizzare la massima professionalità, ma dovrà usare ulteriori cautele nella fase di analisi del credito e di conseguenza nell'offerta di credito. La proposta dovrà essere funzionale alle reali esigenze del richiedente e la consulenza non dovrà essere finalizzata obbligatoriamente alla concessione del finanziamento o, quanto meno, all'offerta di un prestito funzionale alle esigenze del cliente e non a quelle dell'intermediario;

- il *consumatore* dovrà ragionare sulla necessità di accendere il finanziamento, di non poter rinviare l'acquisto e valutare attentamente la propria capacità di rimborsare il prestito. Una volta valutati questi aspetti, il consumatore ha un ulteriore onere: ricercare il finanziamento più adatto o, se legato a un'offerta predeterminata, verificare attentamente le condizioni della proposta. Una volta sottoscritto il contratto sarà però **fondamentale una condotta responsabile da parte del consumatore, come futuro debitore.**

La nuova direttiva cerca di conciliare questi diversi aspetti e rendere più trasparente il rapporto fra istituzioni finanziarie e consumatori.

***Il credito deve essere quindi vissuto come un'opportunità e non come un rischio.***

***Deve essere utilizzato come parte della programmazione finanziaria della famiglia, in termini immediati (acquisti altrimenti impossibili) e di costi (uscite basate sulle entrate effettive e non ipotetiche o, peggio, azzardate).***

La chiusura anticipata della precedente legislatura ha impedito di portare a termine l'esame del disegno di legge conosciuto come "Ddl Pinza", che anticipava – in maniera del tutto irritale per il nostro Paese – l'introduzione di alcuni importanti elementi presenti nella nuova direttiva.

Sarà ora compito del nuovo governo recepire entro due anni, cioè entro il 2010, la nuova direttiva nel nostro ordinamento e sarà altresì importante sfruttare questa occasione per assicurare un buon funzionamento del sistema sia a tutela dei consumatori che degli operatori.

Le tutele introdotte se da un lato forniranno un supporto fondamentale per evitare distorsioni e quindi pericolosi fenomeni di sovraindebitamento, dall'altra dovrebbero indurre il Governo ad investire affinché a questo percorso legislativo ne sia affiancato uno educativo, incrementando le competenze finanziarie della famiglie italiane tramite *percorsi di financial education*.

### **La crisi economica e la stretta creditizia**

In tempi di crisi economica, le banche sono diventate più selettive e - sempre più spesso - hanno legato la concessione del mutuo o del finanziamento a una serie di garanzie ulteriori. Soprattutto quando a chiedere il prestito sono i clienti più fragili: giovani coppie, lavoratori extracomunitari, famiglie con pochi risparmi da parte.

Ecco allora entrare in gioco alcuni elementi che erano stati dimenticati negli anni dei mutui e dei prestiti facili: fidejussioni da parte dei genitori e altre garanzie reali. Ma anche accorgimenti quali perizie più prudenti nella valutazione degli immobili, prestiti che raramente superano l'80% del valore delle abitazioni, maggiore cautela nel valutare il peso della rata del mutuo o del prestito rispetto al reddito familiare mensile. E ancora: assicurazioni a protezione del rimborso delle rate, durate più lunghe e prestiti più leggeri in termini di importo erogato.

Il crollo è stato nettissimo per i mutui casa (-23,1%), mentre gli altri mutui (sostituzioni, surroghe e ristrutturazioni, che pesano per un quinto del totale) sono cresciuti in modo significativo (+47,3%).

Emerge chiaramente la maggiore cautela adottata dagli Istituti di Credito e dalle Finanziarie. Il loro atteggiamento è molto più selettivo e c'è senza dubbio una richiesta di garanzie ulteriori.

Non a caso nel credito al consumo la forma di finanziamento più in crescita è quella della cessione del quinto, che dà più garanzie al finanziatore.



Non si vedono più operazioni “spinte” come quelle di qualche tempo fa, con mutui a 40 anni che finanziavano anche il 100% del valore dell’immobile e richiedenti dai redditi non molto elevati e senza un’adeguata capacità di rimborso.

Oggi le banche puntano soprattutto su debitori molto solvibili, non propongono più i tanti prodotti flessibili che si vedevano qualche tempo fa, si stenta ad arrivare all’80% del valore dell’immobile e possibilmente ci si ferma al 60%.

Quest’atteggiamento si spiega anche con l’incertezza sui valori degli immobili. In passato la crescita del mercato riusciva a rimediare a valutazioni generose, oggi l’eventuale calo dei corsi immobiliari deve potere essere compensato da uno prudenziale scarto di garanzia fra il valore dell’immobile e l’importo del finanziamento.

Fino a ieri la perizia sul valore dell’immobile era in qualche modo espressione di un parere. Oggi, invece, va basata su precisi calcoli finanziari.

Altro capitolo sul quale agiscono le banche è **la richiesta di coperture assicurative abbinate al mutuo o al finanziamento**. Oggi le polizze assicurative sono una costante che viene sempre più richiesta anche per i mutui al di sotto dell’80% ed è difficile capire quando la richiesta di una polizza corrisponda a un’effettiva difficoltà della banca o al desiderio di guadagnare qualcosa in più, che vada magari a compensare in forma surrettizia uno spread particolarmente basso e allettante pubblicizzato sul prodotto.

Le banche spingono molto su questi prodotti, che ovviamente consentono agli Istituti di recuperare redditività, ma si rivelano utilissimi in caso di effettiva difficoltà del cliente.

**Il “Loan to Value”, cioè il rapporto tra prestito e valore dell’immobile, è sceso anche fino al 60%** ed è in costante calo da tre anni. Di fatto, per potere sottoscrivere un mutuo bisogna quasi sempre disporre di almeno il 20% della spesa totale.

**Il “Rapporto Rata-Reddito” si è attestato intorno al 30-35%**, vale a dire che molti Istituti non concedono finanziamenti in cui l’esborso sia superiore al 30-35% del reddito mensile totale della famiglia che si indebita. Quei rari Istituti che utilizzano particolari modelli di **“Credit Scoring” (valutazione del merito creditizio del debitore)** per i clienti più affidabili possono arrivare a un rapporto rata-reddito del 40-45%.

La “**Richiesta di garanzie suppletive**”, tipo **fideiussioni di persone o familiari** con le quali si impegnano a garantire il rimborso del prestito in caso di insolvenza del mutuatario o prestatario, **è in aumento da parte delle banche**. In qualche caso, poi, si chiede al garante di diventare co-intestatario del mutuo: una scelta più impegnativa rispetto alla fideiussione, che spesso i clienti delle banche sottoscrivono senza comprendere bene le differenze.

Il mix di prodotti offerti dagli operatori sta, quindi, progressivamente cambiando a favore di forme di finanziamento più garantite e le difficili condizioni economiche del Paese stanno influenzando l’equilibrio finanziario delle famiglie, che mostrano una qualità del credito in lieve ma progressivo deterioramento.

**Nel nostro Paese, tuttavia, la situazione dal punto di vista del rischio di credito non risulta ancora critica** grazie al livello tuttora contenuto di indebitamento delle famiglie stesse e agli strumenti di valutazione e controllo a disposizione degli operatori finanziari.

A fronte del grave deterioramento del quadro economico generale e delle crescenti incertezze sulle prospettive di reddito a medio termine, le famiglie italiane hanno comunque ridotto gli acquisti di beni e servizi, salvo la telefonia e dal febbraio 2009 l’acquisto di vetture in genere meno inquinanti, e in particolare a doppia alimentazione benzina/gpl oppure metano, a seguito dei nuovi incentivi concessi dal Governo al settore automobilistico.

Il potere d’acquisto delle famiglie è peraltro diminuito e così anche il valore reale delle loro attività finanziarie (titoli obbligazionari e azionari, fondi di investimento etc..).

Le imposte sul reddito e sul patrimonio hanno mantenuto una dinamica sostenuta e la loro incidenza sul reddito delle famiglie è ulteriormente aumentata.

La netta flessione dei prezzi delle attività finanziarie e il rallentamento di quelli immobiliari hanno pertanto vanificato il sostegno che nell’ultimo decennio era giunto ai consumi dai cospicui guadagni in conto capitale.

Le preoccupazioni sulle prospettive del mercato del lavoro hanno accresciuto i motivi precauzionali e la quota di famiglie che si attende a breve termine un aumento del

tasso di disoccupazione è salita fino all'80 per cento, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Di tutto ciò ne ha risentito negativamente la fiducia delle famiglie che hanno assunto di conseguenza comportamenti estremamente prudentiali, riducendo i consumi ai bisogni primari e rimandando a tempi migliori quelli relativi a generi non di prima necessità (abbigliamento in primis).

In un contesto di forte incertezza sugli effetti reali della crisi e di sempre più diffusa sfiducia sulle capacità dell'economia internazionale di riprendere in tempi brevi un robusto sentiero di crescita, la domanda di credito da parte delle famiglie è generalmente diminuita, salvo per quelle che si trovavano già in una situazione finanziaria debole o addirittura precaria.

A queste famiglie le banche da un lato e il Governo dall'altro non hanno purtroppo fornito risposte adeguate, atte a fronteggiare un vero problema sociale.

**In particolare le banche si sono trincerate, in maniera persino eccessiva, dietro i parametri di Basilea 2 e hanno così reso l'erogazione del credito molto selettiva per tutti, privati e aziende.**

Le reali motivazioni di tali comportamenti da parte delle banche sono state di evitare, per quanto possibile, il rischio di default da parte di famiglie e aziende e di aumentare di conseguenza il livello dei loro crediti in sofferenza.

Certo è, però, che l'origine di questa crisi è di natura finanziaria e ascrivibile all'ingordigia di una gran parte delle Banche, che, pur di accrescere il loro ROE (Return on Investment) portandolo da un lontano 4% a oltre il 18/20% e rendere così oltremodo soddisfatti i loro soci e amministratori con dividendi mai visti negli anni passati e con bonus stratosferici, hanno privilegiato l'attività di "finanza" anche se estremamente rischiosa a quella tradizionale della "gestione denaro" (depositi e prestiti) e della intermediazione e gestione mobiliare.

Ci saremmo aspettati, in verità, un atteggiamento più responsabile da parte delle nostre banche con iniziative concrete volte a sostenere quelle famiglie e piccole medie imprese che senza il loro aiuto non riuscirebbero a superare questo grosso momento di difficoltà e che potrebbero così generare in autunno il tanto temuto peggioramento dei loro "crediti in sofferenza".

**La nostra tesi è, pertanto, in perfetta sintonia con il monito espresso a Monaco di Baviera il 13 luglio 2009 dal presidente della BCE (Banca Centrale Europea) Jean-Claude Trichet, il numero uno dei banchieri centrali europei, che “La crisi si supera con più credito”. Il Credito, come noto, è infatti il motore dell’economia.**

Questa sarebbe, anche a nostro avviso, la ricetta per superare la recessione: riattivare il circuito del credito alle aziende e alle famiglie, congelato ormai da mesi.

L’unica strada per resistere fino all’uscita dal tunnel è che le banche accelerino i prestiti alle imprese e alle famiglie.

Il Presidente ha lanciato un richiamo “alle banche e alla loro responsabilità affinché continuino a erogare prestiti alle imprese e alle famiglie a tassi di interesse appropriati e con volumi adeguati”, e noi non possiamo che essere d’accordo.

**Il problema rimane, quindi, la stretta sul credito dall’inizio della crisi.**

“Tutti dobbiamo contribuire - ha proseguito Trichet – a far funzionare le nostre economie in questa fase molto difficile” e le banche, diciamo noi, hanno in questo un ruolo determinante in quanto hanno il potere di aprire o chiudere il regolatore dell’ossigeno finanziario per le imprese e le famiglie.

Le asperità continueranno ancora per tutto l’anno, ha ripetuto Trichet, e l’economia dell’area euro continuerà a scendere anche nella seconda parte del 2009, anche se sarà una contrazione meno accentuata rispetto al primo semestre.

Per tornare a vedere tassi di crescita positivi bisognerà attendere la metà del 2010, questa è la previsione della “banca delle banche centrali”.

(fonte *Il Sole 24 Ore* mercoledì 14 luglio 2009, pag. 35).

**Concludiamo con una nota di relativa fiducia: *quello che non hanno fatto le nostre banche e in parte il nostro Governo, lo farà in ogni caso e naturalmente il mercato, nel senso che i consumi e quindi la ripresa dovranno necessariamente ripartire non appena si sarà toccato il fondo di questa fase recessiva e, fortunatamente, i primi deboli segnali di questa tendenza già si cominciano a registrare, lasciando ben sperare per l’andamento congiunturale del secondo semestre 2009 e la ripresa del 2010.***

\*\*\*\*\*

In coda a questo intervento e in forma concisa, Vi fornisco anche alcune informazioni tecniche circa i “*tassi di interesse*”, la “*Crif*” e la “*Centrale Rischi*”.

## I tassi di interesse

### *Che cosa è l' EURIBOR*

L' **Euribor** (**euro inter bank offered rate**, *tasso interbancario di offerta in euro*) è un **tasso interbancario** medio, il tasso medio di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. E' evidente quindi che in un clima di **rischi default**, in periodi dove le banche hanno problemi di liquidità, il tasso Euribor schizza verso l'alto. Il tasso euribor è infatti anche un **indicatore delle aspettative del settore bancario**, aspettative che è bene tenere d'occhio dato che le banche sicuramente hanno un quadro del mondo finanziario molto più approfondito di quello che può avere chiunque altro. In particolare, **l'andamento dell' Euribor può indicare la fiducia/sfiducia all'interno del sistema**, con le banche che tenderanno a prestarsi i soldi ad un tasso più elevato se iniziano a nutrire dubbi sull'affidabilità della controparte.

Fino al 1998 i tassi interbancari erano conosciuti in Italia come RIBOR (*rome interbank offered rate*) ed erano fissati da un campione dei maggiori istituti italiani. Dopo la nascita dell'euro, undici paesi europei hanno adottato di fatto la stessa moneta e per questo motivo è stato deciso di creare un tasso interbancario europeo, il sopracitato euribor.

Il suo valore viene fissato dalla media dei tassi interbancari di 57 tra le **banche più rappresentative** dell'area euro ed è aggiornato giornalmente.


Non c'è un solo tasso Euribor: vengono infatti definiti tassi per durate di tempo differenti, tra cui i più famosi a 1, 3 e 6 mesi. L' Euribor varia solamente in funzione della durata del prestito, non dipende dall'ammontare del capitale.

Un'altra distinzione, tra i vari tassi, è quella sul divisore 360 o 365, differenza puramente matematica che riguarda la considerazione dell'anno commerciale di 360 giorni (12 mesi da 30 giorni) o quello solare di 365 giorni. Il tasso 360 è più basso di circa 5 centesimi.

L' Euribor viene utilizzato come parametro di indicizzazione dei **mutui ipotecari a tasso variabile**.

L' Euribor non coincide però con l'effettivo tasso di interesse del mutuo, infatti la banca somma al tasso di riferimento un' aliquota detta **spread**, che rappresenta il guadagno dell'istituto di credito; in genere lo spread varia fra l'1% ed il 2%.

Il tasso Euribor è in stretta correlazione con il **tasso BCE**, che è il tasso con cui la **Banca**



**Centrale Europea** presta il denaro alle altre banche. La correlazione in momenti come questi è però influenzata dalle aspettative delle banche e dai **rischi default**. Dal grafico (*un pò vecchio*) qui accanto si vede molto bene che fino a agosto 2007 l' Euribor (*in blu*) ha seguito abbastanza fedelmente il tasso BCE (*in rosso*), anticipandone i movimenti, mentre poi lo **spread è aumentato in conseguenza della situazione di stress del settore bancario** (*anche se probabilmente c'erano anche delle aspettative disattese su un ulteriore aumento dei tassi*).

La correlazione dell' euribor col tasso Bce è immediata se i tassi Bce vengono alzati, mentre nel caso in cui il tasso Bce scende, l' euribor inizia sì a scendere ma molto lentamente.

**EURIBOR aggiornati al 14/7/2009**

Euribor 1 mese	--->0,62 %
Euribor 2 mesi	0,8 %
Euribor 3 mesi	0,98 %
Euribor 4 mesi	1,07 %
Euribor 5 mesi	1,14 %
Euribor 6 mesi	1,23 %
Euribor 7 mesi	1,26 %
Euribor 8 mesi	1,3 %
Euribor 9 mesi	1,34 %
Euribor 10 mesi	1,37 %
Euribor 11 mesi	1,39 %
Euribor 12 mesi	1,42 %

\*

tasso

base

(360)

Fonte: Isole24ore

## *Che cosa è l' IRS*

L' EURIRS o IRS è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso.

Il tasso EURIRS viene diffuso ogni giorno dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap.

E' detto anche TASSO IRS (Interest Rate Swap).

Quando una banca vuole garantire al cliente un tasso fisso deve tutelarsi in modo da evitare di rimetterci se i tassi si alzano.

Ciò è possibile ricorrendo a speciali accordi (detti swap) con soggetti disposti ad accollarsi il rischio, nell'ambito di un intento speculativo.

Dal tasso a cui si concludono tali accordi nasce l'IRS.

L'entità dell'IRS cambia in funzione del periodo coinvolto. Ovviamente lo speculatore che accetta il rischio per un anno concluderà a tassi più bassi di chi lo prende in carico per venti o trenta. Pertanto ci sono IRS a 1 anno, 2 anni, 10 anni fino ad arrivare ai 30, 40, 50 anni.

Il tasso finale applicato al cliente sarà costituito dal tasso IRS relativo alla durata del contratto di mutuo più una quota denominata spread, che espressa in forma percentuale rappresenta il guadagno della banca.

Il tasso fisso del mutuo risulterà quindi pari a:

IRS di durata del periodo a tasso fisso + Spread annuo.

### quotazione del 13 Luglio 2009

IRS 5 anni 2,79%

IRS 10 anni 3,56%

IRS 15 anni 3,95%

IRS 20 anni 4,09%

IRS 25 anni 4,06%

IRS 30 anni 4,00%

IRS 40 anni 3,85%

IRS 50 anni 3,77%

### *Che cosa sono il TAN e il TAEG ora ISC Indice Sintetico di Costo*

Il **TAN (tasso annuo nominale)** è quel **tasso di interesse nominale** espresso sul credito concesso al cliente. Quando si effettua un **calcolo del TAN** non viene incluso il costo di oneri come, ad esempio, eventuali spese di istruttoria e di incasso.

Il **TAEG (tasso annuo effettivo globale)** esprime l'**effettivo costo del finanziamento** a carico del cliente: il **calcolo del TAEG** comprende, ad esempio, le eventuali spese di apertura pratica, di istruttoria, di assicurazioni obbligatorie e di incasso rata: per questo deve essere inserito, oltre che nei contratti, anche negli annunci pubblicitari e negli avvisi al pubblico, specificando il periodo di validità delle offerte.

La legge stabilisce che, a garanzia del consumatore, gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo, devono indicare anche il TAEG ed il relativo periodo di validità delle promozioni stesse.

Il calcolo del **TAEG, ora Indice Sintetico di Costo (ISC)**, non è molto facile, anche se si tratta di trovare quel tasso di interesse che rende uguali la somma del credito concesso al cliente, con la somma complessiva che il cliente dovrà rimborsare alla scadenza.

La misura del TAEG (o ISC) medio annuo è rilevata trimestralmente dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia, che di conseguenza fissa la "**soglia dei tassi di usura**".

In particolare ricordiamo che per gli annunci pubblicitari è necessario indicare:

- la natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;
- il riferimento ai "Fogli Informativi" per tutte le condizioni contrattuali;
- il periodo di validità dell'offerta;
- calcolo di TAEG e TAN massimi dell'offerta arrotondati al secondo decimale.

Di seguito riportiamo un esempio al fine di chiarire la differenza tra TAN e TAEG:

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2
IMPORTO RICHiesto	1500 €	1500 €
DURATA	24 mesi	24 mesi
IMPORTO RATA	67,84€	70,10€
SPESE APERTURA PRATICA	--	50€
SPESE INCASSO RATA	--	2€
TAN	8,00%	8,00%
TAEG	8,30%	15,06%

Tassi di interesse: esempio di calcolo di TAEG e TAN per un finanziamento Compass



Come si vede dalla tabella, in assenza di oneri aggiuntivi, quali le spese di apertura pratica e le spese di incasso rata, la differenza è minima e risiede nella diversa modalità di **calcolo di TAEG e TAN**.

**Il calcolo del TAN** è in regime di *capitalizzazione semplice*, ossia si moltiplica per 12 il tasso mensile:

$$\text{TAN} = \text{tasso mensile} \times 12 = 0,67\% \times 12 = 8,00\%.$$

**Il calcolo del TAEG** invece avviene in regime di *capitalizzazione composta*:

$$\text{TAEG} = (1 + \text{tasso mensile})^{12} - 1 = (1+0,67\%)^{12} - 1 = 8,30\%$$

In presenza di oneri aggiuntivi, quali ad esempio una spesa di apertura pratica di 50€ ed una spesa di incasso rata di 2€ si noti invece come la differenza tra TAN e TAEG sia sostanziale e come si passi da un TAN del 8,00% ad un TAEG del 15,06%. Il costo complessivo del finanziamento per il Cliente è quindi espresso dal TAEG.

### *Cosa sono i TASSI DI USURA o TASSI SOGLIA*

Il Ministero dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (comprensivo di spese, remunerazioni e commissioni) degli interessi praticati dall'intero sistema bancario e finanziario.

**I tassi medi rilevati, aumentati della metà, costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura.**

I Tassi di Usura o Tassi Soglia sono i Tassi Massimi Applicabili dagli operatori finanziari sui prodotti offerti ai clienti (consumatori).

Il tasso di riferimento è il TAEG (tasso annuo effettivo globale) che include tutti i costi sostenuti dal consumatore per l'acquisto del prodotto finanziario.

**Se il TAEG applicato dalla banca o dall'intermediario non bancario supera il Tasso Soglia corrispondente, si può considerare usura il finanziamento o comunque l'interesse applicato al prodotto finanziario proposto.**

Nella tabella sottostante vengono presentati il Tasso Soglia e il Tasso Medio; quest'ultimo é calcolato facendo la media dei tassi applicati sui singoli prodotti finanziari.

Osservatorio Credito e Risparmio Adiconsum

**Tassi Effettivi Globali Medi**

Roma, 02-07-09

1.7.2009- 30.9.2009

Categoria	Classi di importo in euro	Tasso medio %	Tasso di soglia %
Apertura di credito in conto corrente	fino a 5.000	11,59	17,385
	oltre 5.000	8,32	12,480
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati da banche	fino a 5.000	6,34	9,510
	oltre 5.000	5,19	7,785
Factoring	fino a 5.000	5,54	8,310
	oltre 5.000	4,38	6,570
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche		9,53	14,295
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dagli intermediari non bancari	fino a 5.000	14,11	21,165
	oltre 5.000	10,73	16,095
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	fino a 5.000	12,58	18,870
	oltre 5.000	9,21	13,815
Leasing	fino a 5.000	11,57	17,355
	da 5.001 a 25.000	8,19	12,285
	da 25.001 a 50.000	6,91	10,365
	oltre 50.000	5,58	8,370
Credito finalizzato all'acquisto rateale	fino a 1.500		
	da 1.501 a 5.000	16,35	24,525
	oltre 5.000	10,13	15,195
Mutui	Tasso fisso	4,46	6,690
	Tasso variabile	3,39	5,085
Commissione massimo scoperto			0,66

Importi: € 5.000 = 9,7 milioni di lire; €50.000 = 96,8 milioni di lire; € 25.000 = 48,4 milioni di lire; € 1.500 = 2,9 milioni di lire

**L'usura** si configura quando qualcuno fornisce del denaro in forma di prestito a dei tassi di interesse al di sopra di una soglia predeterminata, portando il debitore oltre la propria capacità di rimborso, per indurlo così a compiere azioni illegali.

**Il legislatore punisce chi presta denaro oltre il tasso di usura, intervenendo con delle leggi antiusura.**

In genere **chi è colpito dal fenomeno dell'usura possono essere sia cittadini che imprese con evidenti problemi economici**, ai quali, a causa della loro posizione finanziaria, non è possibile accedere al credito legale o bancario, per via appunto della non ottimale reputazione creditizia. Questo è solo un accenno della più complessa materia che caratterizza l'usura.

Si configura **il reato di usura**, nei mutui e nel credito al consumo, quando i tassi di interesse di un prestito, superano dei valori prestabiliti che sono conosciuti più comunemente come tassi soglia. Questi vengono determinati ogni tre mesi e per ogni tipo di categoria o prodotto finanziario viene stabilito un tetto massimo di interesse, oltre i quali si configura il reato di usura.

Gli Istituti di credito o le agenzie finanziarie devono "prestare" denaro a chi ne fa richiesta, a condizione che i tassi di interesse applicato al prodotto non superino i tassi di usura stabiliti; se ciò non avviene e cioè l'istituto bancario non si attiene a tali limiti diventa subito usuraio con tutte le conseguenze legate al caso in specifico, anche con la perdita di qualsiasi diritto sui tassi ritenuti legali, cioè entro il limite prestabilito.

Come già accennato, è il Ministero del Tesoro attraverso la Banca D'Italia che trasmette i dati inerenti alla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (TEGM); in sostanza praticando i tassi cosiddetti usurari si viola la legge.

Per determinare gli interessi usurari ai sensi all'articolo 2, comma 4, della legge 108/96, al fine di rientrare nella soglia legale, i tassi non devono eccedere del 50% il tasso medio di riferimento.

Va ricordato che, nel caso in cui in futuro i tassi soglia dovessero ridursi e il creditore abbia ricevuto un prestito in passato con dei tassi al di sopra della soglia stabilita nel trimestre in corso, la banca è in regola in quanto i tassi di usura aggiornati hanno validità solo nel trimestre indicato, **pertanto i tassi applicati al vecchio mutuo non diventano usurari come stabilito dal Dec. leg. 394 del 2000 regolato nella legge nr. 24 del 2001.**

## **La CRIF**

Specializzata nei sistemi di informazioni creditizie, di business information e di supporto decisionale, **CRIF offre a banche, società finanziarie, confidi, assicurazioni, utilities e imprese un supporto qualificato per la gestione del rischio e per il marketing.**

CRIF integra patrimoni informativi di elevata qualità e completezza, avanzati sistemi di supporto decisionale, tecnologie specializzate, software e servizi consulenziali.

Con l'innovazione alla base del loro costante sviluppo, le soluzioni CRIF consentono di anticipare l'evoluzione dei mercati, di migliorare le performance di business, di ridurre i rischi di credito e commerciali, di prevenire le frodi e di ottimizzare i propri processi contenendo i costi.

Lo sviluppo di CRIF è guidato da una visione e da un approccio globale.

Fondata a Bologna nel 1988, ha una rilevante presenza internazionale e opera in quattro continenti (Europa, America, Africa e Asia).

**Oggi CRIF non solo è leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell'erogazione e gestione del credito retail ma, grazie alle competenze acquisite in più di 20 anni di attività su mercati altamente competitivi, è il primo gruppo nell'Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management.**

**Oggi oltre 1.400 banche e società finanziarie nel mondo utilizzano direttamente i suoi servizi.**

**Inoltre CRIF mette a disposizione dei cittadini la propria conoscenza e il proprio patrimonio informativo, con servizi appositamente studiati per aiutarli a prendere decisioni in modo sereno e consapevole nel mercato del credito e in quello immobiliare.**

La mission di CRIF è supportare e creare valore per operatori finanziari, imprese e consumatori.

**Ogni giorno CRIF contribuisce a favorire l'incontro tra domanda e offerta di credito, aiutando gli istituti a gestire in maniera più efficace ed efficiente l'erogazione di finanziamenti e fornendo assistenza specifica a milioni di famiglie e imprese per accedere al credito più agevolmente.**

## **Chi è CRIF**

Per saperne di più sulle **centrali rischi private**, comunemente conosciute anche come *credit bureau* o, impropriamente, come **liste di cattivi pagatori**, e che sarebbe più preciso definire **SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie)**, suggeriamo di consultare la seguente pagina web:

[www.consumatori.crif.com](http://www.consumatori.crif.com).

**In breve, un Sistema di Informazioni Creditizie di tipo *positivo e negativo* che raccoglie al suo interno informazioni su finanziamenti erogati o semplicemente richiesti, forniti direttamente dagli Enti finanziatori partecipanti.**

**CRIF è il gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie chiamato EURISC.**

I dati sono trasmessi a CRIF da banche e società finanziarie, che ne garantiscono la correttezza e la completezza.

Di norma le richieste di finanziamento vengono inserite dagli istituti creditizi giornalmente mentre i finanziamenti erogati vengono inseriti e aggiornati su base mensile.

Un sistema di informazioni creditizie non contiene informazioni pregiudizievoli o protesti.

La finalità del trattamento dei dati personali non è quella di classificare i “cattivi pagatori” evidenziando solo gli inadempimenti, ma quella di valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni, inviate da banche e finanziarie, riguardanti l'andamento dei singoli rapporti di credito.

La consultazione della banca dati, da parte di finanziarie e banche, è possibile solo in presenza della firma del cliente sulla clausola relativa al trattamento dei dati.

E' bene sottolineare che CRIF non è una società finanziaria ma il gestore di un sistema di informazioni creditizie, pertanto, gli Enti partecipanti a tale sistema decidono in piena autonomia in merito all'accoglimento delle richieste di finanziamento, attenendosi ai propri criteri interni di valutazione.

Infine, si ricordi che **CRIF non gestisce alcun archivio dei protesti**. Eventuali richieste di accesso o contestazioni sui dati relativi ai protesti possono essere inoltrate direttamente alle Camere di Commercio di competenza.

## **Diritto di accesso ai dati personali**

Per ottenere l'integrazione o la modifica dei dati è possibile rivolgersi a CRIF, agli Enti partecipanti che li hanno inseriti, o alle associazioni di consumatori (**Adiconsum, Assoutenti, Codacons, Federconsumatori**) che grazie ad un protocollo di intesa possono usufruire di un canale preferenziale che consente di accedere ai dati anche in soli 10 giorni.

Per esercitare il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel **SIC Sistemi d'Informazioni Creditizie** si procede in maniera differente a seconda che si tratti di consumatore o azienda:

### **Consumatore-Persona fisica**

Inviare una richiesta via fax. Alla stessa dovranno essere allegati una fotocopia leggibile di un documento d'identità e del tesserino del codice fiscale.

### **Azienda - Legale Rappresentante di una ditta o società**

Inviare una richiesta via fax. Alla stessa dovranno essere allegati una fotocopia leggibile di un documento d'identità del Legale Rappresentante e del documento comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio.

## **Descrizioni di tutte le principali voci del report EURISC**

### **A - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE**

*Vengono riportate le informazioni che identificano l'intestatario del finanziamento ed eventualmente i soggetti che ad esso sono collegati nel contratto come il coobbligato o il garante*

**RICHIEDENTE**

**GARANTE**

### **B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

*La sezione illustra le caratteristiche del contratto di finanziamento stipulato*

**TIPO FINANZIAMENTO**

**NUMERO RATE**

**PERIODICITA' PAGAMENTI**

**FASE OPERAZIONE**

**DATA RICHIESTA**

**DATA EROGAZIONE**

**DATA FINE**

**IMPORTO CAPITALE IN EURO / IMPORTO LINEA DI CREDITO IN EURO**

**IMPORTO RATA IN EURO**

**OSCURATI 180 GG**

### **C - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DEI PAGAMENTI**

*La sezione illustra le informazioni circa la puntualità nel pagamento delle rate presenti nel piano di rimborso*

**IMPORTO RESIDUO IN EURO**

**IMPORTO SCADUTO IN EURO**

**ANDAMENTO PAGAMENTI**

**STATO OPERAZIONE**

### **D - INFORMAZIONI SULL'ENTE CHE HA EROGATO IL FINANZIAMENTO**

*Tale informazione è resa disponibile solo ed esclusivamente al richiedente: gli enti finanziatori che interrogano il sistema non possono in alcun modo accedere a tale tipologia di dato.*

**ENTE FINANZIATORE**

### **E - DATA DI RIFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI**

**DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO / DATA ULTIMA SEGNALAZIONE**

## Cosa sapere sulla cancellazione

### **Cancelliamo il tuo nominativo dalle Centrali Rischi...**

Avete mai letto un annuncio del genere? Vi hanno chiesto denaro per conoscere la vostra posizione creditizia? Questo sito di CRIF nasce per eliminare ogni ambiguità e rispondere a tutti i cittadini che si sono trovati di fronte a **chi prometteva loro la cancellazione dei dati dai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)**.

### **4 regole preziose da ricordare**

**1. Chiunque può richiedere direttamente e gratuitamente la cancellazione dei finanziamenti censiti nel SIC seguendo le istruzioni riportate all'interno del sito di CRIF.**

**>>Se qualcuno vi sta offrendo un servizio di cancellazione a pagamento diffidate.**

## **Di chi diffidare**

Diffidate di quei soggetti che vi garantiscono, attraverso il proprio intervento, la cancellazione dei dati negativi censiti sul SIC.

Tali soggetti possono al massimo inoltrare una semplice richiesta di cancellazione, cosa che potreste comunque fare da soli e gratuitamente. È però opportuno che sappiate che la cancellazione vi danneggerà perché riguarderà solo i finanziamenti con dati positivi. Infatti la possibilità per banche e società finanziarie di accedere ai vostri dati positivi (cioè quelli relativi ai finanziamenti regolarmente rimborsati) aumenta le possibilità di ottenere un nuovo prestito. Cancellarli è solo controproducente!

Ad esempio, se a vostro nome sono presenti due finanziamenti, di cui uno regolare e uno con ritardi nei pagamenti ancora non sanati, richiedendo la cancellazione si otterrebbe l'eliminazione della posizione regolare mentre quella con le segnalazioni di ritardi verrebbe mantenuta. Sicuri che questo vi convenga? Se doveste infatti richiedere un nuovo finanziamento, l'ente finanziatore potrebbe valutare la vostra affidabilità unicamente in base a quel rapporto di credito che presenta dei dati negativi.

Vi suggeriamo pertanto di valutare attentamente quello che vi viene proposto e di verificare di persona i dati censiti sul SIC di CRIF prima di decidere se procedere con una istanza di cancellazione. Potete trovare tutte le istruzioni per accedere ai dati presenti sul SIC di CRIF sul sito [www.consumatori.crif.com/accessodati.asp](http://www.consumatori.crif.com/accessodati.asp). Inoltrare istanza di accesso è semplice e non comporta particolari oneri per il cittadino.

Valutate perciò sempre con attenzione il costo dei servizi offerti da soggetti terzi in relazione all'esercizio dei vostri diritti, e se avete dei dubbi segnalateli per iscritto alle Associazioni dei Consumatori che hanno protocolli di intesa con CRIF:

- ADICONSUM  
<http://www.adiconsum.it>
- ASSOUTENTI  
<http://www.assoutenti.it>
- CODACONS  
<http://www.codacons.it>
- FEDERCONSUMATORI  
<http://www.federconsumatori.it>

e possono offrirvi una consulenza specializzata, oppure all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it))!

## **2. Sulla base delle norme di legge, è possibile però ottenere la cancellazione solo dei finanziamenti con rimborso regolare, dai quali cioè risulta essere un buon pagatore.**

Tale cancellazione però non vi darà alcun beneficio in termini di maggior facilità nell'ottenere credito: considerate infatti che banche e società finanziarie valutano positivamente il fatto che il consumatore possa dimostrare attraverso il censimento nel SIC di aver ripagato o di ripagare regolarmente un finanziamento.

## **Consigli utili per la cancellazione**

Prima di richiedere la cancellazione dei vostri dati sul SIC di CRIF vi suggeriamo di inviare la domanda di accesso ai dati in modo da poter valutare in anticipo quali rapporti di credito verrebbero eliminati inoltrando la richiesta di cancellazione. La richiesta di cancellazione potrà essere accolta solo per quei finanziamenti con rimborsi regolari. Le istruzioni per inviare la domanda di accesso sono reperibili su [www.consumatori.crif.com](http://www.consumatori.crif.com). Una volta ricevuta la lettera di risposta, se non vi fosse chiaro su quali rapporti di credito positivi potreste ottenere la cancellazione, potete rivolgervi al call center di CRIF chiamando il numero: 051/6458905.

Se necessitate di un supporto più diretto per valutare se richiedere o meno la cancellazione potete rivolgervi alle associazioni di consumatori sotto riportate che, in virtù di un accordo con CRIF, potranno garantirvi la possibilità di usufruire di un canale preferenziale per le richieste e ottenere riscontro al massimo in 10 giorni. Le associazioni convenzionate sono:

- ADICONSUM  
<http://www.adiconsum.it>
- ASSOUTENTI  
<http://www.assoutenti.it>
- CODACONS  
<http://www.codacons.it>
- FEDERCONSUMATORI  
<http://www.federconsumatori.it>



Se invece ritenete di richiedere la cancellazione direttamente potete utilizzare **il modulo** (fate attenzione ai documenti da allegare indicati nella Sezione 3) che troverete al sito [https://www.cancellazionecrif.org/docs/modello\\_cancellazione.pdf](https://www.cancellazionecrif.org/docs/modello_cancellazione.pdf)

**3. È possibile ottenere, sempre sulla base delle norme di legge, la cancellazione di un eventuale dato inesatto e la sostituzione con il dato corretto/aggiornato.**

## **Cancellazione/correzione di un dato inesatto**

L'invio dei dati aggiornati relativi a ciascun rapporto di credito viene effettuato da banche e società finanziarie su base mensile; il SIC effettua un controllo logico formale sui dati inviati ma non può effettuare controlli di merito sulla correttezza dell'informazione trasmessa.

È sempre possibile ottenere gratuitamente la cancellazione di un dato ritenuto errato e la sostituzione con il dato corretto rivolgendosi all'istituto di credito che ha effettuato la segnalazione oppure rivolgendosi direttamente al SIC.

Tenete comunque presente che nel caso abbiate regolarizzato un ritardo di pagamento pregresso, già segnalato nel SIC, non è possibile ottenere la cancellazione del ritardo di pagamento sulla base del fatto che lo avete saldato. In questo caso potete comunque richiedere che il rapporto di credito venga aggiornato con l'informazione che avete regolarizzato i ritardi di pagamento.

L'informazione sul ritardo di pagamento verrà cancellata da CRIF automaticamente, decorsi i tempi di conservazione fissati dalla legge e cioè:

- dopo 1 anno dalla regolarizzazione, se il ritardo di pagamento ha riguardato al massimo 2 rate (e nel caso non si registrino successivi ritardi)
- dopo 2 anni dalla regolarizzazione, quando il ritardo di pagamento ha riguardato più di 2 rate o si è prolungato per più di 2 mesi (e nel caso non si registrino successivi ritardi).

Se avete ottenuto da CRIF l'accesso ai dati contenuti nel SIC e volete richiedere la correzione o l'aggiornamento di un dato non corretto potete utilizzare il **modulo** che troverete al sito [https://www.cancellazionecrif.org/docs/modello\\_inesatti.pdf](https://www.cancellazionecrif.org/docs/modello_inesatti.pdf)

**4. C'è un solo caso sulla base del quale è possibile ottenere la cancellazione completa di un rapporto di credito: è il caso in cui il cittadino sia stato truffato, ossia qualcun'altro abbia ottenuto indebitamente un finanziamento a suo nome, che è poi stato registrato sul SIC.**

In questi casi è bene denunciare subito il fatto alle forze di polizia e inviare la richiesta di cancellazione a CRIF allegando copia della denuncia (che verrà verificata).

## **Cancellazioni dati CRIF in caso di truffa**

Potrebbe succedere che qualcuno utilizzi indebitamente i vostri dati personali (ottenuti sottraendo documenti, il portafoglio, corrispondenza, eccetera) e riesca a ottenere un finanziamento che potrebbe essere registrato in EURISC.

Vi accorgete di essere stati truffati ricevendo delle richieste di pagamento da parte della società finanziaria o della banca (anch'essa truffata) oppure quando vi rivolgerete ad un altro istituto creditizio per chiedere un nuovo finanziamento.

È importante denunciare immediatamente il fatto alle Forze di polizia e verificare i dati presenti sul SIC di CRIF inoltrando domanda di accesso.

Troverete le istruzioni per inviare istanza di accesso a CRIF sul sito [www.consumatori.crif.com](http://www.consumatori.crif.com).

Bisogna poi comunicare alla banca o alla società finanziaria che ha erogato il finanziamento oggetto di truffa quanto è accaduto, allegando copia della denuncia.

A quel punto è necessario inviare a CRIF la richiesta di cancellazione utilizzando il **modulo** che troverete al sito [https://www.cancellazionecrif.org/docs/modello\\_truffa.pdf](https://www.cancellazionecrif.org/docs/modello_truffa.pdf) al quale deve essere allegata copia della denuncia e nel quale vanno inseriti i dati personali e i dati del finanziamento oggetto di truffa.

## **La CENTRALE RISCHI di Bankitalia**

In un recente incontro evidenziavo il **ruolo rilevante** e anzi sempre più determinante della **Centrale dei Rischi**, o meglio dei dati in essa riportati, **nella valutazione che le banche fanno della rischiosità di un'impresa**, nella determinazione del rating aziendale. Riprendo l'argomento anche per la sollecitazione degli organizzatori del Convegno.

Alcune premesse: **esistono più "centrali rischi" ovvero banche dati, alcune anche private**, che ricevono dalle banche e dalle altre società finanziarie (società di leasing, di factoring) flussi di informazioni sui rapporti intrattenuti con i clienti. **A livello normativo solo la Centrale rischi di Banca d'Italia è direttamente regolata, le altre trovano limiti al loro operato solo dalla legislazione (e dalla giurisprudenza) sulla privacy.**

Nel seguito mi occuperò esclusivamente della Centrale Rischi di Banca d'Italia, certamente la più rilevante per le imprese, accogliendo **le segnalazioni relative a tutti gli affidamenti o utilizzi di importo superiore a 75.000 euro e di importo inferiore se "in sofferenza"**.

1) **Riferimenti Normativi principali:** sono il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*), il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*) e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*).

2) **Cos'è la Centrale dei Rischi:** *è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.* Attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito.

3) **Obiettivo della Centrale Rischi:** *contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.*

4) **Funzionamento:** *gli intermediari partecipanti al sistema (banche e finanziarie) comunicano mensilmente alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono di ritorno, con la medesima periodicità, ma con un ritardo di circa due mesi, informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio nel suo complesso dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati.*

5) **Che dati riporta.** Se richiedete la centrale rischi ad una delle banche che affida la vostra impresa o la vostra persona vi vedrete consegnare *un foglietto a forma tabellare che riporta nella parte superiore il nome della banca, il nominativo della vostra impresa o della vostra persona ed il periodo cui la CR si riferisce. Seguono i dati relativi agli affidamenti concessi all'impresa o alla vostra persona e agli utilizzi degli stessi.*

6) **Leggere la Centrale dei Rischi.** *Dopo i dati di intestazione, che contengono come abbiamo appena detto informazioni "anagrafiche", la tabella riporta i dati numerici di effettivo rilievo.*

La tabella è divisa verticalmente in **tre sezioni principali**:

- una colonna a sinistra che riporta una sintetica **descrizione** del contenuto di ciascuna riga (ogni riga espone gli importi di un determinato tipo di fido o di rischio),
- una sezione di due colonne che riporta **i dati segnalati dalla banca** che ha fornito la CR,
- un'ultima sezione di tre colonne con **i dati complessivamente segnalati da tutti gli istituti che affidano l'impresa**.

Le tre colonne della terza sezione, quella con i dati complessivi di sistema, riportano rispettivamente: gli **affidamenti accordati**, gli **utilizzi**, gli eventuali **sconfini**. La seconda sezione non ha la colonna degli sconfini perchè, trattandosi dei dati di una singola banca, l'eventuale sconfini è pari ad eventuali utilizzi maggiori dell'affidamento. Nel caso invece dei dati complessivi di sistema la colonna degli sconfini serve perchè un'impresa potrebbe avere utilizzi complessivi inferiori agli affidamenti, ma avere sconfini su di una singola banca.

Chiarisco con un **esempio**. Si immagina un'impresa o una persona affidata da due banche, la banca A affida per 100 e gli utilizzi sono 80, la banca B affida per 100 ed ha utilizzi per 115. E' chiaro che la banca B segnalerà uno sconfini di 15; la CR evidenzierà che complessivamente l'impresa ha utilizzi inferiori agli affidamenti, ma anche lo sconfini: le tre colonne avranno infatti i seguenti importi: affidamenti 200, utilizzi 195, sconfini 15. Senza la terza specifica colonna lo sconfini non si vedrebbe.

Dopo queste sezioni principali, due colonne evidenziano la **quota percentuale della banca rispetto al sistema bancario nel suo complesso**, rispettivamente in termini di affidamenti e di utilizzi.

Torniamo alla prima colonna, quella che indica le **varie linee di credito / rischio** ed esaminiamo quindi riga per riga il contenuto della tabella. La struttura della CR evidenzia in particolare:

- alla prima riga gli **affidamenti "autoliquidanti"**, cioè gli affidamenti concessi per lo smobilizzo di crediti commerciali: i castelletti di anticipo fatture o le ricevute bancarie;
- seguono gli **affidamenti "a scadenza"**, che cioè devono essere rimborsati a data fissa (o essere rinnovati): si tratta sia delle linee di credito temporanee che di linee a medio termine da rimborsare con rate periodiche, rientrano in questa categoria anche i leasing;
- successivamente troviamo la riga con gli **affidamenti "a revoca"** che comprendono le linee di credito revocabili in qualunque momento dalla banca: tipicamente il credito **per cassa**;
- una riga del prospetto segnala quindi eventuali **importi "in sofferenza"**, cioè importi relativi a linee di credito disdettate dalla banca e non rimborsate dall'azienda nei termini posti dall'istituto;
- viene quindi evidenziata una **riga di riepilogo** con il totale degli affidamenti sopra esposti;
- successivamente vengono evidenziati separatamente gli **affidamenti a medio lungo termine**, le **linee di credito in valuta**, e l'**importo delle garanzie concessa dal soggetto** a fronte dei fidi ottenuti;
- completano la CR gli **importi di firma**, cioè le **garanzie concesse dalla banca a favore dell'impresa** (per esempio fideiussioni concesse dall'istituto per appalti e simili);

- dopo un'ulteriore riga di **totale (cassa più firma)** le due ultime righe riportano **garanzie di terzi concesse a favore dell'impresa e i derivati finanziari**.

Data la struttura della CR, è chiaro che **per quadrare le segnalazioni esposte nella CR con i propri dati contabili**, l'impresa o la persona fisica deve richiedere la tabella a **tutte le banche segnalanti**, viceversa non si è in grado di capire chi segnala cosa. In alternativa, in caso di dubbi o di incongruenze, **la CR può essere richiesta direttamente alla filiale di Banca d'Italia** nel cui ambito territoriale l'impresa o la persona ha la sua sede legale. In questo caso la CR, fornita in genere molto rapidamente da Banca d'Italia, **presenta i dati dettagliati banca per banca** secondo uno schema analogo a quello appena illustrato, eventualmente ripetuto per tutti mesi per i quali è stata effettuata la richiesta.

Come dicevo in apertura, **l'importanza della CR è fondamentale ai fini del rating**. Una CR che segnali forti utilizzi, con sconfini, penalizza notevolmente la valutazione della solvibilità dell'impresa. **Particolarmente negativi sono gli sconfini sul medio termine** (indicano il mancato pagamento di rate di un finanziamento o di un leasing). L'eventuale **segnalazione di "sofferenze"**, infine, non solo **pregiudica l'apertura di nuovi rapporti bancari**, ma rende possibile, se non probabile, un effetto domino con la **richiesta di rientro** da parte di tutti gli altri istituti.

**Adeguare per tempo gli affidamenti alle esigenze finanziarie dell'impresa o della persona** diviene quindi essenziale per mantenere una buona valutazione del rapporto banche / impresa o banche / persona e quindi un buon rating; predisporre una **corretta pratica di pianificazione finanziaria** è un'esigenza imprescindibile per ogni impresa nell'epoca di **Basilea 2**.

Parimenti indispensabile risulta oggi **controllare la CR con frequenza**, imparando a confrontarla con le proprie risultanze contabili, per verificare la correttezza delle segnalazioni (eventuali segnalazioni errate possono essere contestate alla banca, non solo affinché provveda alla correzione, ma anche per la possibile richiesta di danni).

Quadrare la CR con le proprie risultanze di tesoreria o con quelle personali è fondamentale soprattutto per le imprese o le persone che utilizzano in modo ampio gli affidamenti. Le segnalazioni avvengono a fine mese, quando incassi e pagamenti si intrecciano spesso vorticosamente, credere di essere a posto e non esserlo affatto accade molto più spesso di quanto non si creda: ed è quindi fondamentale capire il meccanismo delle segnalazioni per evitare sorprese. Vedere l'esempio che segue per credere.

### **Esempio di Centrale dei rischi.**

Non volendo fare solo il teorico, e per rendere anche più chiaro quanto fin qui esposto, vi presento e commento ora una **CR vera**, seppur camuffata per ovvie ragioni di riservatezza. Eccola:

```

AFVIQOM - ARSI POSIZIONE SINTETICA DI RISCHIO 1          DATA: 26/10/07
----*( EURO )----- X 1000  =====
NDG: 00000000000000001  AZIENDA XYZ SRL                AL 08/2007
FIL: 0001 CRB AZ 009 (+00,-00,S000)1I 2 CRA AZ 000 (+00,-00,S000)1I 0 SCORE 51
AL 08/2007

```

CATEGORIE	CRBI NS.AZIENDA		CRBI SISTEMA			% INSE.	
	ACCORD.	UTILIZZ.	ACCORD.	UTILIZZ.	SCONFIN.	ACC.	UTIL G S
AUTOLIQUIDANTI	322	294	2505	2367	1	13%	12%
A SCADENZA	0	0	345	295	0	0%	0% 2
A REVOCA	25	21	100	212	116	25%	10% 2
FIN. PR. CONCORS	0	0	0	0	0	-%	-%
SOFFERENZE		0		0		-%	-%
TOTALE CASSA	347	315	2949	2874	117	12%	11%
FIRMA NAT.COM.	0	0	0	0	0	-%	-%
FIRMA NAT.FIN.	0	0	0	0	0	-%	-%
T O T A L E	347	315	2949	2874	117	12%	11%
GAR.RICEVUTE	0	0	0	0		-%	0%
DERIVATI FIN.		0		0		-%	-%
CREDITI SCAD.		140		569			24%
S.DO MEDIO SC.		0		0		-%	-%
S.DO MEDIO REV		48		465			10%

< CRED.SCAD/SCONF >  
Scelta.: 290 Selezioni:  
CODTX: \_\_\_\_\_ FUNZ: \_\_\_\_\_ NDG: \_\_\_\_\_ RAP: \_\_\_\_\_  
F1-HELP 1/4

Commento alcuni contenuti della CR.

**Intestazione:** come anticipato vi troviamo il **nominativo dell'azienda** (nell'immagine evidenziato dal fondo giallo), il codice della **filiale della banca** (su fondo blu), il **periodo** cui si riferiscono i dati (su fondo azzurro): Agosto 2007. Si noti che il documento è stato stampato il 26/10 e si riferisce al 31/08, come detto i dati di CR arrivano alle banche con **un paio di mesi di ritardo**.

Nel corpo della tabella troviamo le tre sezioni sopra illustrate:

- nella sezione bordata in blu c'è la colonna con le **descrizioni** dei contenuti di ciascuna riga;
- nella sezione bordata in rosso ci sono le due colonne con **i dati segnalati dalla banca che ha prodotto la CR**, la prima con gli **affidamenti accordati** e la seconda con **gli utilizzi**;
- nella sezione verde ci sono le tre colonne con **i dati complessivi segnalati da tutto il sistema**: gli **affidamenti accordati**, gli **utilizzi** e gli **sconfini**.

Quanto al **contenuto** della CR in esempio, la stessa non solo evidenzia **utilizzi pieni dei fidi**, con la mancanza di margini operativi, ma segnala anche **anomalie piuttosto gravi** (sconfini importanti sui crediti "a revoca"). Il giudizio su una CR di questo tipo sarà quindi inevitabilmente penalizzante per l'impresa o la persona.

Come leggono le banche (e i sistemi di rating) una CR di questo tipo? Come significativa di una situazione di tensione finanziaria e quindi di rischio potenzialmente elevato.

Vi segnalo infine che nel caso specifico in esame, (come dicevo, si tratta di una CR vera), il notevole sconfini aveva una semplice causa "tecnica".

*La situazione di questa impresa, purtroppo, è quella in cui tipicamente si trova che ha affidamenti appena sufficienti rispetto alle esigenze operative. Situazione di notevole rischio: nel caso in esame era semplicemente successo che il portafoglio portato ad una banca a fine mese è stato lavorato dalla stessa con ritardo (e accreditato quindi i primi giorni del mese successivo, **dopo** la segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia); nel frattempo, tuttavia, a fronte del portafoglio stesso, la banca consentiva all'impresa di utilizzare subito il c/c: da qui lo sconfinò sulla linea "a revoca". La partita di portafoglio (RB) era infatti di 120 mila euro: se fosse stata elaborata correttamente lo sconfinò per cassa non ci sarebbe stato (la CR lo segnala per 116 mila euro) e non ci sarebbe stato neppure sconfinò sulla linea autoliquidante che evidenzia un affidamento accordato pari a 2.505 mila euro ed utilizzi per 2.367 mila euro.*

L'esempio mostra quindi tutta **l'importanza di monitorare la CR**, anche per spiegare agli istituti che lo chiedessero, il motivo di una certa segnalazione. **Nel nostro esempio, l'utilizzo quasi totale degli affidamenti accordati rimane, con tutta la sua valenza negativa, ma l'elemento ulteriormente negativo della segnalazione di sconfinò era dovuto solo ad un fatto "tecnico", facilmente spiegabile.**

### **Domande frequenti**

Ho chiesto la CR, ma il cassiere mi ha fatto un sacco di storie, dice che non può darmela... **La banca è tenuta a comunicarmi i dati di CR? Sì**, secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 29 marzo 1994, i soggetti censiti nella anagrafe della Centrale dei rischi possono conoscere le informazioni registrate a loro nome. In base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, **"gli intermediari - su specifica richiesta - devono rendere nota al soggetto segnalato o al suo rappresentante la relativa posizione globale e parziale di rischio quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia"**. "Ove l'interessato manifesti l'esigenza di conoscere il dettaglio delle segnalazioni prodotte a suo nome da ciascun intermediario, rilevate dalla Centrale dei rischi, l'istanza deve essere indirizzata alla Filiale della Banca d'Italia."

**Come richiedere la CR a Banca d'Italia?** Semplice, sono legittimati all'accesso ai dati della Centrale dei Rischi le persone fisiche per i dati che le riguardano e le persone giuridiche attraverso richiesta del legale rappresentante (o dei soci illimitatamente responsabili nel caso di società di persone).

Le istanze di accesso ai dati possono essere presentate **presso le Filiali di Banca d'Italia** oppure possono essere presentate **a mezzo posta o fax**, utilizzando gli **appositi moduli** disponibili presso le filiali o scaricabili direttamente dal sito di Banca d'Italia, allegando copia leggibile del codice fiscale e di un documento di identità nonché copia di un documento attestante la legittimità del richiedente (es. visura camerale). Banca d'Italia fornisce i dati richiesti a mezzo posta, ma possono anche essere ritirati in filiale, anche da delegati del richiedente.